



Tribunale di Como
Sezione I civile

OMOLOGA PIANO CONSUMATORE LEGGE 3/2012

Il Giudice dott.ssa Annamaria Gigli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2022;
vista l'istanza depositata da VITALI MARIO (C.F. VTLMRA54R21F205Z), e
BIALAS EVA SABINE (C.F. BLSVBN54H43Z112D) per l'accesso alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di piano ex art. 9
comma 1 ss. l. 3/2012;
rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2,
nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dal gestore della crisi dott.ssa
Elena Minafra, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano
oggetto del ricorso;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in
Como;
rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che gli esponenti,
coniugi ed in quanto tali membri della stessa famiglia, si trovano in situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
rilevato che, da quanto esposto ed attestato dal professionista che ha assolto alle
funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di
sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante; risulta, viceversa,
che la causa della crisi finanziaria è da rinvenire nella perdita del lavoro da parte di
Vitali Mario nell'anno 2012 e della necessità di fare fronte a spese per motivi di salute
di alcuni familiari, nonché dalla successiva circostanza che, a causa dell'età avanzata e
della situazione economica di crisi generale, il medesimo non riusciva a trovare un'altra
occupazione fino a quando lo stesso raggiungeva l'età pensionistica;
dato atto che il piano prevede di mettere a disposizione dei creditori la somma
complessiva di € 171.974,92 versate dagli esponenti in 116 rate mensili, come meglio
precisato nella proposta di piano degli istanti;
preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha
provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza
del 2.2.2022;



rilevato che Aurelia SPV Srl e per essa GARDANT LIBERTY SERVICING SPA (già Banco BPM SPA) ha depositato osservazioni al Piano e nella citata udienza ha insistito per il rigetto dell'omologa;

considerato che le ragioni di tale diniego sono da rinvenire nella presunta errata quantificazione del valore del bene immobile di proprietà dei ricorrenti, non oggetto di liquidazione mediante il piano, e dunque sulla convinzione che non ricorra quanto previsto dall'art. 12-ter della legge 3/2012, in quanto il credito di Aurelia SPV Srl sarebbe soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che tale affermazione non risulta condivisibile in quanto il gestore della crisi ha attestato la maggior convenienza, per il creditore di cui sopra, del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e tale conclusione appare motivata e ragionevole poiché:

- il valore del bene indicato dal creditore si fonda su criteri di stima statistici ed astratti mentre nel piano è indicato il valore del compendio immobiliare come stimato dall'Arch. Bianca Maria Ceriello, perito iscritto presso il Tribunale di Como, che ha effettuato l'accesso all'immobile e ne ha effettuato una stima in concreto;

- l'Arch. Bianca Maria Ceriello, ulteriormente, ha prodotto documentazione nella forma e nei criteri del tutto analoghi a quella che la stessa produrrebbe nell'ambito di un incarico giudiziale di CTU per le Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Como, giungendo ad un valore di mercato di € 305.940;

- la successiva "svalutazione" posta in essere dal gestore della crisi appare del tutto adeguata e risponde alla imprevedibilità dell'esito della vendita del bene in sede di asta, nonché alla necessità di decurtare le spese della alternativa ed eventuale procedura esecutiva, le quali, si ricorda, andrebbero imputate in prededuzione sul ricavato della vendita ed includono, peraltro, non solo i compensi dei professionisti ma anche eventuali spese di custodia, liberazione, conservazione del bene ove fossero necessarie per l'integrità dello stesso;

rilevato che, pertanto, non risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi e che, come previsto dall'art. 12-bis della legge 3/2012, quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo;

PQM

visti gli art.12 bis e ss. l. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto dai ricorrenti come esposto nella proposta di piano in atti e nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore e pubblicato sul sito del Tribunale di Como a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.



Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.
Como, 2 febbraio 2022

Il Giudice
Dott.ssa Annamaria Gigli

